V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 329

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 331

ALLEGATO (Parere approvato) 334

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
C. 1952-A.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative non contenute nel fascicolo n. 1, segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito all'emendamento della Commissione 8.100, il quale prevede che le regioni, le province e i comuni promuovano l'organizzazione di specifici corsi di formazione del personale. Rileva che la proposta emendativa prevede, inoltre, la predisposizione, senza oneri per la finanza pubblica, di specifiche campagne divulgative per la diffusione del sistema casa qualità. Osserva che l'emendamento presenta un contenuto analogo a quello della proposta 8.32 sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario nella seduta del 7 giugno 2011. Ritiene, quindi, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla suddetta proposta emendativa. Evidenzia che è stato, inoltre, richiesto il riesame del'emendamento Piffari 8.31 sul quale la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta del 7 giugno 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di superare il precedente parere contrario attraverso l'esplicita previsione che ai membri dell'Osservatorio non siano corrisposti emolumento o rimborsi e che alle spese di

funzionamento del suddetto Osservatorio si provveda nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento all'emendamento 8.100 della Commissione segnala l'opportunità di adottare una condizione volta a riformulare il testo nel senso di precisare che all'attuazione della disposizione le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Riguardo all'emendamento Piffari 8.31, ritiene possibile superare la contrarietà espressa nella seduta del 7 giugno 2011, precisando che ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento o rimborso spese e che alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio medesimo si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite al testo della proposta di legge C. 1952-A, recante sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale e riesaminato l'emendamento 8.31;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*al capoverso comma 2-*bis*, secondo periodo, sopprimere le parole:* , senza oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.31,

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*al capoverso comma 2-*bis*, inserire, in fine, il seguente periodo:* Ai componenti dell'Osservatorio di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento o rimborso spese. Alle spese per il funzionamento del suddetto Osservatorio si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore conseguentemente, revocando il parere sull'emendamento 8.31, espresso nella seduta del 7 giugno 2011.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.
Atto n. 339.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2011.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere, che tiene conto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella Commissione e nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale *(vedi allegato)*.

Il ministro Roberto CALDEROLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e per avere accolto taluni suggerimenti provenienti dai gruppi, dichiara di condividere la proposta di parere presentata, sottolineando l'importanza che tutte le amministrazioni pubbliche addivengano ad un comune linguaggio contabile, sulla scorta anche di quanto chiede l'Unione europea. Annuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ricorda preliminarmente come la questione dell'armonizzazione della contabilità e dei bilanci sia un tema assai risalente, affrontata già dall'articolo 25 della legge n. 468 del 1978, osservando tuttavia come l'attuale riforma si inserisca in un contesto diverso, caratterizzato dal rafforzamento dell'integrazione economica europea, che ha portato all'adozione del cosiddetto semestre europeo, e dall'evoluzione in senso federale del nostro ordinamento. A tale ultimo riguardo, ricorda come il provvedimento in esame intenda costituire un principio fondamentale del coordinamento di finanza pubblica, definito dallo Stato nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e sia finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120, secondo comma, della nostra Carta costituzionale.

In questo quadro, osserva come lo schema di decreto legislativo in esame intenda superare le difficoltà che si riscontrano in primo luogo in sede di armonizzazione tra il bilancio dello Stato e i bilanci regionali, alle quali aveva cercato di ovviare già la riforma del 2000, che aveva cercato di conciliare l'allineamento con i principi di contabilità pubblica dello Stato e la omogeneizzazione di diversi sistemi contabili regionali. Anche a seguito di tale riforma, sono tuttavia rimaste ancora differenze tra bilanci strutturati su logiche programmatorie e logiche organizzative e come per le regioni si ponga anche il problema del raccordo dei bilanci regionali con quelli degli enti del servizio sanitario nazionale. Rileva, altresì, come vi sia l'esigenza di assicurare l'armonizzazione dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e come per gli enti locali sia necessario favorire il raffronto dei dati concernenti la classificazione funzionale delle spese la valutazione del diverso ricorso alle esternalizzazioni, dal momento che gli effettivi risultati della gestione non sempre sono rinvenibili nei documenti contabili. Nel rilevare, pertanto, l'opportunità di un

consolidamento dei bilanci delle amministrazioni territoriali e degli enti a loro riferibili e di una lettura unitaria dell'andamento dei bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche, giudica particolarmente importante la scelta compiuta dal legislatore di individuare una cornice unitaria per l'armonizzazione dei bilanci e di conferire rango normativo a principi e criteri generali attualmente applicati. In questo quadro, rileva come un aspetto centrale del provvedimento sia costituito dall'individuazione, tra i principi generali, di quello della competenza finanziaria, che rappresenta una condizione necessaria per conoscere gli equilibri finanziari nel tempo e per garantire il rispetto del patto di stabilità interno. Nel segnalare come il principio contenuto nello schema rifletta parzialmente quello adottato dalle regioni, ricorda come tra bilancio di cassa e bilancio di competenza sia sempre esistita una competizione permanente. Rammenta, infatti, che l'Italia, dopo l'unità, adottò il bilancio di cassa e che Quintino Sella, pur ritenendo preferibile il bilancio di competenza, per evitare la gestione dei residui adottò quello di cassa. Il bilancio di cassa fu abbandonato nel 1883 con la riforma della legge di contabilità generale, con l'adozione del bilancio di competenza, che meglio si adatta alla democrazia parlamentare, dal momento che vincola il Governo ad accertare le entrate ed impegnare le spese in modo trasparente e programmato. Con il bilancio di cassa, infatti, il Governo potrebbe impegnarsi oltre i limiti stabiliti per i pagamenti e tali impegni sarebbero noti al Parlamento solo quando nei successivi esercizi il Governo sia costretto a farvi fronte. Nel complesso, ritiene che mentre il bilancio di cassa abbia il pregio di eliminare la gestione dei residui, la redazione del bilancio in termini di competenza consenta una maggiore veridicità dei dati contabili. Per quanto attiene alle esperienze internazionali, osserva che la maggior parte dei Paesi adotta bilanci e contabilità di cassa, mentre nei Paesi meno avanzati si sono creati problemi di pagamenti arretrati. In questa ottica, osserva inoltre come ci si stia muovendo nella direzione di una maggiore valorizzazione delle rilevazioni di carattere economico e finanziario, che forniscono una misura completa del costo delle attività pubbliche e includono anche transazioni non monetarie. A fronte di tali considerazioni di carattere generale, ricorda come il proprio gruppo in occasione dell'approvazione della legge n. 196 del 2009 avesse sostenuto l'opportunità del passaggio, al termine della prevista sperimentazione, alla redazione del bilancio dello Stato in termini di sola cassa. In occasione dell'approvazione della legge n. 39 del 2011, che ha recentemente modificato la legge di contabilità e finanza pubblica per dare attuazione nel nostro ordinamento europeo, si è tuttavia deciso – con una scelta condivisa dal proprio gruppo – di rivedere la scelta originaria, confermando la redazione del bilancio sia in termini di competenza che di cassa, il cui ruolo viene, comunque, rafforzato, e prevedendo una estensione di tale sistema alle altre amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda le amministrazioni territoriali, ricorda come le regioni presentino un sistema contabile che maggiormente si avvicina alla cassa, il quale, a suo avviso, meriterebbe di essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche. Giudica, quindi, con favore la soluzione individuata nell'ambito del parere formulato dal relatore, dal momento che l'adozione di un bilancio redatto in termini di competenza e di cassa consente una verifica ad ampio spettro ed è suscettibile di portare ad un apprezzabile avvicinamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche e ad una loro maggiore trasparenza.

Annuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Marco CAUSI (PD) ritiene positivo il lavoro svolto in seno alla Commissione ed alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In par-

ticolare ritiene positive le innovazioni recate dal provvedimento attraverso la necessaria fase di sperimentazione. Osserva come il parere proposto dal relatore renderà coerente il provvedimento in esame con il decreto legislativo per l'armonizzazione dei principi contabili delle amministrazioni statali. Nel richiamare le principali innovazioni recate dal provvedimento, sottolinea come esso vada nella direzione auspicata e richiesta dall'Unione europea per una generale armonizzazione dei principi contabili ed annuncia quindi il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Il ministro Roberto CALDEROLI ringrazia i componenti della Commissione e gli uffici della Camera e della Ragioneria generale dello Stato per il lavoro svolto, sottolineando come la materia affrontata dal provvedimento presenti aspetti tecnici particolarmente delicati ed importanti per il buon funzionamento del nuovo assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le amministrazioni territoriali. Ritiene, inoltre, particolarmente apprezzabile la circostanza che si sia pervenuti ad un parere condiviso dalle Commissione bilancio di Camera e Senato e dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e che si sia raggiunto un consenso unanime tra le diverse forze politiche.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339).

PARERE APPROVATO

« La V Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339);

premesso che l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali costituisce un passaggio fondamentale nella definizione del nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra i diversi livelli di governo, rappresentando la premessa indispensabile per realizzare un sistema di contabilità pubblica idoneo a dare conto degli elementi fondanti la riforma federalista: costi *standard* e costi effettivi delle singole prestazioni e dei servizi pubblici, anche in relazione alle loro caratteristiche qualitative, dinamica di convergenza dei costi, comparabilità dei fenomeni contabili e gestionali dei diversi enti, trasparenza e accessibilità dei dati quali condizioni essenziali per assicurare l'esercizio del controllo democratico da parte dei cittadini sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa degli enti territoriali e degli organismi responsabili dell'erogazione dei servizi;

rilevato che:

per conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei bilanci pubblici appare opportuno assicurare l'applicazione di principi contabili generali analogamente configurati da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

in questa prospettiva, la disciplina contenuta nello schema di decreto in esame e quella applicabile alle amministrazioni pubbliche, dopo un congruo periodo di sperimentazione, dovrà presentare la necessaria uniformità;

quanto sopra andrebbe, in particolare, assicurato con riferimento al principio di competenza finanziaria, che dovrebbe presentare un contenuto omogeneo in modo da evitare le complicazioni derivanti dal dover fare riferimento a diverse nozioni di impegno e di accertamento, con riflessi anche sulla nozione di residui;

appare opportuno avviare una sperimentazione relativa alla tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria definito in termini tali da risultare idoneo a fronteggiare il fenomeno dei residui passivi, quantificare in modo più puntuale l'ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche, nonché di determinare una minore rigidità di bilancio e una maggiore effettività della rappresentazione della gestione;

occorre coordinare le disposizioni dello schema con le modifiche introdotte nella legge di contabilità e finanza pubblica, a seguito dell'approvazione della legge 7 aprile 2011, n. 39;

al fine di garantire l'uniformità degli schemi di bilancio, occorrerà coordinare con quanto previsto nel presente decreto legislativo le disposizioni relative ai bilanci degli enti locali contenute nel disegno di legge in materia di individua-

zione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali e riordino di enti ed organismi decentrati e nel disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, attualmente all'esame del Senato;

considerati i pareri espressi dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 359);

ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 35, comma 4.;

2) *all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2;

3) *all'articolo 4, comma 2, dopo le parole:* in modo da *aggiungere le seguenti:* evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché;

4) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* glossari ed evitando: *con le seguenti:* glossari. È vietato:;

5) *all'articolo 7, comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* di assumere impegni sui fondi di riserva *con le seguenti:* assumere impegni sui fondi di riserva;

5-*bis) all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole:* società e altri organismi controllati*, con le seguenti:* società controllate e partecipate e altri organismi controllati;

6) *all'articolo 13, comma 2, sopprimere la parola:* almeno;

7) *all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma*: 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni *standard*. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni *standard*.;

8) *all'articolo 15, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:* tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di cia-

scuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

b) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:* categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;

9) *sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

ART. 16.

(Flessibilità degli stanziamenti di bilancio).

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:

a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

2. Ai fini del comma 1, lettera *b)*, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti;

conseguentemente, all'articolo 35, comma 4, sostituire le parole da: e le eventuali ulteriori modifiche *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16;

10) *all'articolo 17, comma 3, primo periodo sostituire le parole:* dall'articolo 14 *con le seguenti:* dall'articolo 13;

11) *Dopo l'articolo 34 introdurre il seguente:*

ART. 34-*bis*.

(Sistemi informativi e statistici della Sanità).

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con Decreto del Ministro della Salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

12) *all'articolo 35, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* dall'emanazione del presente decreto legislativo *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole: dall'emanazione del presente decreto legislativo *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

13) *all'articolo 35, comma 2, primo periodo introdurre le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* entro 90 *con le seguenti:* entro 120;

b) *sopprimere le parole:* anche in deroga alle vigenti discipline contabili;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili.

14) *all'articolo 35, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* . Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4;

al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-*bis*. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.;

al medesimo articolo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 150 giorni; *inoltre, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, la vigente disciplina contabile;

al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: n. 42, *aggiungere le seguenti:* sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre;

all'allegato n. 1, sostituire il punto 16, Principio della competenza finanziaria, con il seguente: Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);

15*) all'articolo 35*-bis*, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

16) *all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

17) *all'articolo 36, aggiungere, in fine, il seguente comma*: 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

18) *all'allegato 1, punto 1. Principio della annualità, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

19) al fine di assicurare la trasparenza gestionale ed un effettivo controllo da parte dei cittadini sull'operato delle amministrazioni territoriali, si preveda l'obbligo a carico delle medesime amministrazioni di redigere, sulla base di un apposito schema tipo, un rendiconto annuale semplificato, da divulgare sul sito internet dell'ente, recante una esposizione sintetica del bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura e alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi.;

20) il Governo definisca le modalità più idonee per coniugare il principio della esatta identificabilità delle entrate e delle uscite relative al finanziamento dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 20 con le esigenze di flessibilità degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 16 del presente decreto al fine di evitare un irrigidimento della manovrabilità del bilancio da parte degli enti territoriali; ciò anche per salvaguardare il principio contabile n. 2 sull'unitarietà del bilancio;

21) il Governo definisca le modalità più idonee per estendere l'ambito dei soggetti abilitati all'accesso alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 196 del 2009 e per semplificarne i sistemi di consultazione, prevedendo a tal fine anche l'adozione di schemi standardizzati omogenei, tali da consentire una effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali;

22) detti il Governo, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, anche al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea, le linee guide per l'adozione da parte di regioni ed enti locali di sistemi informativi omogenei ed interoperabili;

e con le seguenti osservazioni:

a) *valuti il Governo se vi siano ragioni che giustificano la previsione di una articolazione dei programmi in macroaggregati diversa da quella contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera* c)*, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, che fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera* b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

b) *valuti altresì il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 15 individuando la distinzione delle entrate tra ricorrenti e non ricorrenti come autonomo livello classificatorio nell'ambito dei titoli;*

c) *appare opportuno che il Governo provveda quanto prima a riformare la normativa relativa alla devoluzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di contrastare la formazione di avanzi di bilancio, che, allo stato, immobilizzano una quota rilevante delle risorse a disposizione degli enti territoriali;*

d) *con riferimento al consolidamento dei bilanci delle società partecipate in quello dell'ente territoriale di riferimento,*

valuti il Governo le iniziative da adottare nelle fattispecie in cui, tramite il consolidamento, l'ente debba incorporare eventuali perdite di esercizio delle società medesime al fine di individuare le modalità più idonee per assicurare la salvaguardia degli equilibri economico-finanziari dell'ente interessato, anche attraverso l'adozione di piani di rientro articolati su base pluriennale;

e) *al fine di una migliore qualità del testo, il Governo dovrebbe procedere ad una complessiva revisione formale dello schema, nonché delle denominazioni in esso contenute, uniformando in particolare quelle riferite ai documenti di bilancio;*

f) *valuti il Governo l'opportunità di esplicitare nel testo che la sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale avvenga attraverso l'adozione del metodo della partita doppia;*

g) *valuti il Governo l'opportunità di individuare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, un sistema premiante a favore delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 35 del provvedimento;*

h) *valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i principi contabili di cui all'allegato 1 dello schema di decreto quelli della trasparenza e della semplicità* ».